

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 22 MARZO 2017

Il giorno 22 MARZO 2017, alle ore 11,00, a Roma, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sala Polivalente, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Ordine del giorno:

1. Proposta OIC modifica principio concernente il metodo del patrimonio netto;
2. Proposta di modifica prospetto risultato di amministrazione presunto (allegato a dello schema del bilancio di previsione);
3. Quesiti
4. Schema del DM concernente le modifiche agli allegati al d.lgs. 118/2011 condivise dalla Commissione Arconet nelle precedenti riunioni con relativo allegato.

Presenze:

MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	assente
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	assente
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF	Massimo Anzalone	assente
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	assente
MEF -RGS	Silvia Chiodi	assente
MEF -RGS	Luciano Zerboni	
PCM - Affari Regionali	Saverio lo Russo	assente
PCM - Affari Regionali	Giancarlo Magnini	
M.Interno	Giancarlo Verde	assente
M.Interno	Massimo Tatarelli	assente
M.Interno	Maria Giovanna Pittalis	
M.Interno	Francesco Zito	assente
M.Interno	Michele Scognamiglio	
M.Interno	Roberto Pacella	

Corte dei Conti	Alfredo Grasselli	assente
Corte dei Conti	Ferone Rinieri	
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	assente
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	assente
Regione a statuto speciale	Fulvia Deanesi	assente
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Gianluigi Masullo	assente
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	assente
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	assente
CNDC	Marco Castellani	assente
CNDC	Paolo Tarantino	
CNDC	Luciano Fazzi	assente
CNDC	Luigi Puddu	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Carla Ottanelli	assente
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

Prima di iniziare la riunione la Commissione condivide la proposta di dedicare una parte del prossimo incontro all'attività di trasmissione dei bilanci armonizzati degli enti soggetti al d.lgs. 118/2011 alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Pertanto i componenti della Commissione sono invitati a comunicare i nominativi degli eventuali esperti della materia che parteciperanno alla prossima riunione.

1. Proposta OIC modifica principio concernente il metodo del patrimonio netto

Viene presentata alla Commissione la segnalazione del rappresentante dell'OIC riguardante i principi OIC n. 17, "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto" e n. 21 "Partecipazioni principi, e la conseguente proposta, anticipata con la mail di convocazione, di adeguamento del principio contabile applicato concernente il metodo del patrimonio netto, oggetto dello schema di decreto di cui al punto n. 4 all'ordine del giorno.

La Commissione approva la proposta e approva contestualmente l'inserimento di tali aggiornamenti nella bozza dello schema dello schema di decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, in corso di definizione.

A seguito della decisione della Commissione ARCONET il punto 6.3 del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale risulta così aggiornato (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo).

“6.1.3 Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengano durevoli.

a) Azioni. *Per le partecipazioni azionarie immobilizzate, il criterio di valutazione è quello del costo, ridotto delle perdite durevoli di valore (art. 2426 n. 1 e n. 3 codice civile). Le partecipazioni in ~~imprese società~~¹ controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all'art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l'incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell'esercizio successivo, a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. ~~Le eventuali perdite sono portate a conto economico.~~*

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Ai fini della redazione del proprio rendiconto, gli enti devono esercitare tutte le possibili iniziative e pressioni nei confronti delle proprie società controllate al fine di acquisire lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell'approvazione, necessario per l'adozione del metodo del patrimonio netto.

Nei confronti ~~di enti o~~² società partecipate anche da altre amministrazioni pubbliche, è necessario esercitare le medesime iniziative e pressioni unitamente alle altre amministrazioni pubbliche partecipanti.

Nel caso in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell'approvazione) la partecipazione è iscritta nello stato patrimoniale al costo di acquisto.

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale XXXX

² Modifica prevista dal decreto ministeriale XXXX

In ogni caso, ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, si conferma il criterio del patrimonio netto (rilevando le eventuali differenze da consolidamento, nel caso in cui la partecipazione, in sede di rendiconto, sia stata valutata con il criterio del costo).

Per le modalità di iscrizione e valutazione, occorre far riferimento ai documenti OIC n. 20, “Il patrimonio netto” 17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto” e n. 21, “Titoli e partecipazioni” “Partecipazioni”.

In ogni caso, per le azioni quotate vanno tenuti presenti anche i costi di borsa, nei limiti e con le modalità precisati dai principi contabili. In ipotesi di acquisizione di azioni a titolo gratuito (ad es, donazione) il valore da iscrivere in bilancio è il valore normale determinato con apposita valutazione peritale. Se si tratta di azioni quotate, che costituiscono una partecipazione di minoranza non qualificata, non è necessario far ricorso all’esperto esterno.

b) Partecipazioni non azionarie. *I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli vevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.*

L’eventuale utile o perdita d’esercizio della partecipata, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria.. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio.

Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti costituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21~~1~~ le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell’attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell’ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniale e la quota non disponibile del patrimonio netto dell’ente³. Si rinvia all’esempio n. 13. “

2. Proposta di modifica prospetto risultato di amministrazione presunto (allegato a dello schema del bilancio di previsione);

La Commissione prende atto delle difficoltà interpretative manifestate dagli enti, in occasione della trasmissione del bilancio di previsione alla BDAP, riguardanti l’allegato a) “Tabella

³ Modifica prevista dal decreto ministeriale XXXX

dimostrativa del risultato di amministrazione presunto” e condivide la proposta di modificare tale prospetto al fine di risolvere tale criticità.

Il prospetto aggiornato sarà inserito nello schema del bilancio di previsione a decorrere dal triennio 2018 – 2020, e costituisce l’allegato A dello schema di decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, in corso di definizione.

3. Quesiti

a) Provincia autonoma di Bolzano – raccordo piano dei conti patrimoniale con lo Stato patrimoniale

Nel piano dei conti integrato i conti co.ge. relativi al patrimonio naturale non prodotto (demanio marittimo, demanio idrico, foreste, giacimenti, fauna e flora) risultano raccordati nello schema di stato patrimoniale alla voce A B III 2 2.99 altri beni materiali.

Non dovrebbero essere invece raccordati alla voce A B II 1.1.9 altri beni demaniali?

La Commissione conferma che il corretto raccordo tra le voci del piano patrimoniale relative al patrimonio naturale non prodotto è il seguente.

Piano dei conti patrimoniale		Raccordo con Stato Patrimoniale		
1.2.2.03	Patrimonio naturale non prodotto			
	1.2.2.03.01 Demanio marittimo			
	1.2.2.03.01.C Demanio marittimo			
	1.2.2.03.01.C Demanio marittimo	A	B	II 1 1.9
	1.2.2.03.02 Demanio idrico			
	1.2.2.03.02.C Demanio idrico			
	1.2.2.03.02.C Demanio idrico	A	B	II 1 1.9
	1.2.2.03.03 Foreste			
	1.2.2.03.03.C Foreste			
	1.2.2.03.03.C Foreste	A	B	II 1 1.9
	1.2.2.03.04 Giacimenti			
	1.2.2.03.04.C Giacimenti			
	1.2.2.03.04.C Giacimenti	A	B	II 1 1.9
	1.2.2.03.05 Fauna			
	1.2.2.03.05.C Fauna			
	1.2.2.03.05.C Fauna	A	B	II 1 1.9
	1.2.2.03.06 Flora			
	1.2.2.03.06.C Flora			
	1.2.2.03.06.C Flora	A	B	II 1 1.9

La Commissione precisa che in occasione del decreto in corso di definizione saranno apportate le necessarie modifiche.

b) Revisore dei conti di un comune – allegato d) allo schema del bilancio di previsione

Si segnala che la nota n. 1 al prospetto capacità di indebitamento deve essere aggiornata rispetto al testo vigente dell’art. 204 del Tuel, che consente agli enti di indebitarsi fino al 10%.

La Commissione condivide la proposta di aggiornare la nota n. 1 dell'allegato d) allo schema di bilancio di previsione, concernente la verifica dei limiti di indebitamento degli enti locali, con il seguente testo:

“1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).”

La modifica sarà inserita nello schema di decreto in corso di definizione.

c) Revisore dei conti di un comune - raccordo piano dei conti economico con il Conto economico

Nel modulo economico del piano dei conti integrato i conti co.ge. relativi all'IRAP e all'IRES risultano raccordati nello schema di conto economico alla voce 27 “Risultato di esercizio” altri beni materiali.

Non dovrebbero essere invece raccordati alla voce 26, riguardante le imposte?

Si chiede inoltre, come mai, la nota dello schema del conto economico prevede “*Per gli enti in contabilità finanziaria la voce “Imposte” si riferisce all'IRAP”*”.

La Commissione, esaminata la segnalazione conferma che il corretto raccordo tra le voci del piano patrimoniale relative al patrimonio naturale non prodotto è il seguente.

Piano dei conti economico				Raccordo con conto economico	
2.1.9	Oneri diversi della gestione				
	2.1.9.01	Imposte e tasse a carico dell'ente			
		2.1.9.01.0: Imposte, tasse e proventi assimilati di natura corrente a carico dell'ente			
		2.1.9.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26	
		2.1.9.01.01	Imposte sul reddito <u>delle società</u> persone giuridiche (ex IRPEG)	26	

La Commissione ritiene inoltre opportuno eliminare la nota posta alla fine dello schema di conto economico in quanto resa inutile dal raccordo.

Le modifiche condivise saranno inserite nello schema di decreto in corso di definizione.

d) Revisore dei conti di un comune – allegato h) allo schema del rendiconto

Si segnala che nell'allegato h) allo schema di rendiconto, concernente l'articolazione dei costi per missione, tra le “Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi” è presente la voce “Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche” che non esiste nello schema di conto economico.

La Commissione Arconet, esaminata la segnalazione, condivide la proposta di sostituire la voce “Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche” con la seguente “Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche”.

e) Revisore dei conti di un comune – adempimenti comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti

Il quesito riguarda i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che si sono avvalsi per il 2016 della facoltà di rinvio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Il dubbio principale riguarda il rendiconto 2016.

Che documenti approvano questi Enti?

Avendo gestito in applicazione del nuovo ordinamento ed essendo ormai abrogati i vecchi modelli, non possono far altro che limitarsi ad approvare il solo conto del bilancio, senza alcun altro documento (meno che mai il prospetto di conciliazione).

Gli stessi Enti però si troveranno in questo modo a non disporre dei dati di chiusura al 31/12/2016, necessari per la riclassificazione e la riapertura delle scritture al 01/01/2017.

Credo quindi che debbano, seppur senza alcuna approvazione formale, predisporre almeno il conto del patrimonio al 31/12/2016.

Inoltre la mancanza dei documenti influenza la verifica necessaria all'individuazione dell'area di consolidamento, non disponendo dei dati di raffronto per verificare l'incidenza del bilancio degli organismi partecipati con il bilancio dell'Ente.

Sarebbe quindi necessario fornire a questi Enti di minori dimensioni indicazioni chiare in merito.

La Commissione, previo esame approfondito del quadro normativo vigente riguardante gli adempimenti contabile dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e delle indicazioni pubblicate nel sito arconet riguardanti l'adozione della contabilità economico patrimoniale dal 1 gennaio 2016, precisa che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti:

- 1) con riferimento all'esercizio 2016, possono non predisporre il bilancio consolidato, e che il rendiconto può non comprendere il conto economico e lo stato patrimoniale (art. 227, comma 3, del Tuel).
- 2) devono allegare al rendiconto 2017 lo stato patrimoniale iniziale al 1° gennaio 2017 (art. 11, comma 13, d.lgs. 118/2011).
- 3) predispongono lo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017, sulla base del:
 - a) proprio inventario al 31 dicembre 2016 aggiornato secondo i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale n. 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione”, e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato;
 - b) conto del patrimonio 2015 riclassificato secondo lo schema previsto dall'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e aggiornato per tenere conto della gestione 2016.
- 4) con riferimento al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017, per verificare, a inizio 2017, la rilevanza o meno dei propri organismi partecipati, al fine dell'inserimento degli stessi nel perimetro del consolidamento, in base al punto 3.1 del principio contabile

applicato del bilancio consolidato - All. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, utilizzano solo due dei seguenti tre parametri, applicandoli allo stato patrimoniale al 1° gennaio 2017:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

4.Schema del DM concernente le modifiche condivise dalla Commissione Arconet nelle precedenti riunioni con relativo allegato.

Nel corso dell'esame dello schema di decreto i rappresentanti delle Regioni aggiornano la Commissione sulle attività, in corso presso la Conferenza delle Regioni, di analisi e approfondimento del principio contabile riguardante la contabilizzazione delle entrate UE da parte delle "Autorità di certificazione". I rappresentanti delle Regioni si impegnano a sottoporre alla Commissione una proposta di modifica del principio, ai fini dell'eventuale inserimento nel decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. 118 del 2011, successivo a quello in esame.

La Commissione esamina le segnalazioni concernenti lo schema di decreto, trasmesse per posta elettronica della Provincia di Trento, e, condivide le seguenti proposte:

- a) inserire nell'esempio n. 11 previsto dall'articolo 1, la seguente nota *"Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione"*;
- b) inserire la seguente lettera b) all'articolo 2, lettera b) *"alla fine del paragrafo 4.22 sono inserite le seguenti parole "esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 a) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo"*, al fine di evitare la duplicazione nel conto economico degli effetti dell'accantonamento al fondo perdite società partecipate".

La Commissione approva lo schema di VI decreto di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n.118 del 2011 comprensivo delle decisioni prese nella riunione odierna del 22 marzo c.a., e, per posta elettronica, condivide la proposta derivante dalla segnalazione di un rappresentante ANCI, di cancellare dall'attivo dello Stato patrimoniale la voce "diritti reali di godimento", senza riscriverla tra le immobilizzazioni immateriali.

Lo schema di decreto approvato è allegato al presente resoconto.

Concluso l'esame dell'ordine del giorno il rappresentante dell'ANCI ritiene opportuno presentare alla Commissione i quesiti e le proposte ANCI, che saranno oggetto di esame nel corso della prossima riunione, riguardanti:

- a) le criticità derivanti dall'applicazione del principio contabile riguardante le modalità di contabilizzazione dei contributi a rendicontazione, con particolare riferimento ai contributi previsti dal Bando Periferie di cui all'art. 5, commi 3-5 DPCM 6 dicembre 2016 come modificato dal DPCM 16 febbraio 2017;
- b) la necessità di adeguare la disciplina del fondo pluriennale vincolate al nuovo codice degli appalti pubblici, con particolare attenzione alla valutazione dei tempi necessari all'avvio delle opere pubbliche al fine di definire i tempi di conservazione del fondo

pluriennale vincolato in assenza degli impegni pluriennali imputati agli esercizi successivi;

- c) l'accantonamento nel bilancio di previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, da effettuarsi sulla base della media calcolata sulla base degli incassi in c/competenza e in c/residui nel caso in cui nella determinazione effettuata con il metodo ordinario a rendiconto del fondo crediti dubbia esigibilità del penultimo esercizio precedente sia superiore all'accantonamento effettuato con il metodo semplificato previsto al punto 3.3 del principio contabile.

Il rappresentante ANCI richiama inoltre l'attenzione della Commissione in merito a:

- 1) le difficoltà degli enti locali ad adottare la contabilità economico patrimoniale sia in quanto, non essendo evidenti "le funzioni conoscitive" che la rendono necessaria, è considerata un mero adempimento, sia per la carenza di personale e di specifiche professionalità;
- 2) la necessità che la Commissioni affronti la materia dei contratti di PPP.

Con riferimento alla segnalazione n. 1) la Commissione condivide la necessità di azioni formative istituzionali, anche "a distanza", per accompagnare gli enti necessitati in una progressiva crescita culturale/professionale sulla contabilità economico patrimoniale, e di interventi diretti a rendere "necessari" gli adempimenti riguardanti la contabilità economico patrimoniale.

Con riferimento alla segnalazione n. 2, nella consapevolezza della necessità di interventi di supporto a favore degli enti, si osserva che le difficoltà gestionali riguardanti i contratti di PPP non hanno natura contabile, ma di inquadramento giuridico, che richiede un'analisi puntuale delle singole fattispecie e non può essere effettuata in via generale.

La riunione si chiude alle ore 14,00

ALLEGATO AL RESOCONTO

SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il comma 2, dell'articolo 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali "ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali";

VISTO il comma 6, dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati "sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis";

VISTO il comma 11, dell'articolo 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio "sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'articolo 3-bis";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in “*Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie*”;

VISTO l'aggiornamento del 22 dicembre 2016 delle edizioni dei principi contabili nazionali OIC 17 e OIC 21;

VISTA la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 22 marzo 2017.

D E C R E T A:

Articolo 1

(Allegato 4/2 – Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria)

Al Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al paragrafo 7.1, dopo le parole “Con particolare riguardo alla gestione dei fondi UE,” sono inserite le seguenti “a decorrere dal 1° gennaio 2018.”;
- b) nell'Appendice tecnica, dopo l'esempio n. 8, sono inseriti i seguenti esempi:

Esempio 9/a) - Scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa depositi e prestiti Spa concesso dopo l'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15/07/2017 un comune stipula un contratto di “Prestito Investimenti Fondi Europei” con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare la realizzazione di un investimento per il quale il Comune è risultato assegnatario da parte della propria Regione di fondi europei 2014-2020, grazie alla possibilità di acquisire, tempestivamente e in tempi certi, la liquidità necessaria per l'avvio e la realizzazione dell'investimento (in attesa dell'incasso dei contributi europei).

Il cronoprogramma dell'investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017	100
2018	300
2019	300
2020	300

Il Prestito Investimenti Fondi Europei è un finanziamento flessibile, in quanto le erogazioni a valere del prestito concesso sono effettuate, su richiesta del Comune, nel corso del periodo di preammortamento, sulla base della documentazione relativa alla spesa effettuata.

Il contratto di finanziamento prevede che a seguito dell'incasso dei fondi UE, il Comune deve obbligatoriamente rimborsare anticipatamente il prestito alla CDP, senza oneri aggiuntivi.

Il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data della stipula.

All'esempio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria 3.6 lettera c), 3.18, 3.20, 3.21 e 5.6:

Alla data di stipula del contratto di finanziamento, nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.6, lettera c), riguardante i trasferimenti a rendicontazione, il Comune assegnatario di finanziamenti UE, ha già accertato l'entrata derivante dai contributi comunitari (da contabilizzare come trasferimenti da Regione) con imputazione ai medesimi esercizi in cui la Regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La Regione deve imputare gli impegni riguardanti i contributi con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del Comune⁵³.

Se l'attuazione della spesa presenta un andamento differente rispetto a quello previsto, il Comune provvede a dare tempestiva comunicazione alla Regione in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- 1) Accertamento dell'entrata derivante dal prestito, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili;
- 2) Impegno delle spese relative agli interessi di preammortamento e al rimborso anticipato del prestito CDP. Gli impegni per il rimborso anticipato sono imputati agli esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300. In quanto già assegnatario dei contributi UE, il comune registra la spesa per rimborso prestiti secondo le modalità del rimborso anticipato.

⁵³ Nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

A seguito della formalizzazione dell'obbligazione giuridica riguardante l'investimento, il Comune impegna la spesa di 1.000, con imputazione all'esercizio 2017 di 100, all'esercizio 2018 di 300, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300.

A seguito della realizzazione della prima annualità della spesa, il comune è in condizione di rendicontare alla CDP e alla Regione la spesa effettuata.

Sulla base della rendicontazione ricevuta la CDP eroga 100 al Comune, che emette la relativa reversale a valere dell'accertamento 2017 di cui al punto 1).

Sulla base della rendicontazione ricevuta dal comune e dalle altre amministrazioni coinvolte, la Regione effettua le necessarie verifiche ed eroga 100 al Comune.

L'incasso del contributo determina, per il comune, l'obbligo di effettuare il pagamento per rimborso prestiti alla CDP. Il comune emette l'ordine di pagamento a valere dell'impegno 2017 di cui al punto 2).

Nel caso in cui il Comune riceva un contributo UE inferiore alla quota di spesa realizzata, per la quota del prestito non rimborsata anticipatamente devono essere registrati gli impegni relativi agli interessi e alla quota capitale, secondo il piano di ammortamento ordinario previsto contrattualmente.

Le stesse operazioni sono effettuate con riferimento alle operazioni riguardanti gli esercizi dal 2018 al 2020.

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell'esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

- gli accertamenti delle entrate da contributo UE (contabilizzate come trasferimento da Regione).
- gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi,
- gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli artt. 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

Esempio 9/b) - Scritture riguardanti un “Prestito Investimenti Fondi Europei” della Cassa depositi e prestiti Spa concesso prima dell'assegnazione dei contributi UE da parte della regione

In data 15/07/2017 un comune stipula un contratto di “Prestito Investimenti Fondi Europei” con la Cassa depositi e prestiti per euro 1.000, al fine di agevolare un investimento per il quale il Comune ha avviato le procedure per l’assegnazione di contributi comunitari 2014-2020 nei confronti della propria Regione, anche al fine di consentire l’avvio dell’investimento nelle more dell’assegnazione e dell’erogazione dei contributi.

Il cronoprogramma dell’investimento prevede i seguenti tempi di realizzazione della spesa:

2017	100
2018	300
2019	300
2020	300

A seguito della stipula del contratto di prestito, il comune effettua le seguenti registrazioni in contabilità finanziaria:

- 1) Accertamento dell’entrata derivante dal prestito flessibile, con imputazione all’esercizio 2017 di 100, all’esercizio 2018 di 300, all’esercizio 2019 di 300 e all’esercizio 2020 di 300, secondo le modalità previste dal principio contabile 3.18 per i finanziamenti flessibili;
- 2) Impegno, con imputazione agli esercizi successivi, delle spese relative agli interessi di preammortamento, di ammortamento e alle quote capitale, secondo il piano di ammortamento previsto dal contratto di finanziamento.

L’accertamento delle entrate concernenti il finanziamento CDP, consente al comune di avviare il procedimento di spesa concernente l’investimento, fino all’aggiudicazione della gara, a seguito della quale il Comune impegna la spesa di 1000, con imputazione all’esercizio 2017 di 100, all’esercizio 2018 di 300, all’esercizio 2019 di 300 e all’esercizio 2020 di 300.

Quando la prima annualità di spesa è stata effettuata, il Comune trasmette la rendicontazione alla CDP per poi riscuotere 100. La reversale è registrata a valere dell’accertamento 2017 di cui al punto 1).

Si ipotizza che nell’esercizio 2018 il Comune risulti assegnatario del contributo UE di 1.000, per la realizzazione dell’investimento di pari importo, già realizzato per 100.

A seguito dell’assegnazione del contributo, il comune:

- 3) accerta l’entrata derivante dai contributi UE di 1.000 (da registrare come trasferimenti da regione), con imputazione ai medesimi esercizi in cui la Regione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La Regione imputa gli impegni riguardanti i contributi agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte del Comune, salvo che per l’esercizio 2018, cui sono imputati accertamenti per 400, in quanto nel corso di tale esercizio il Comune può rendicontare la spesa di 100 effettuata nel 2017 e la spesa di 300 esigibile nel 2018;

- 4) impegna le spese per il rimborso anticipato, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la riscossione dei contributi, all'esercizio 2018 di 400, all'esercizio 2019 di 300 e all'esercizio 2020 di 300 e cancella gli impegni relativi all'ammortamento ordinario (quota capitale e quota interessi);
- 5) trasmette alla Regione la rendicontazione relativa alla spesa effettuata nel 2017 e, quando la seconda annualità dell'investimento è stata effettuata, rendiconta alla Regione anche tali spese;
- 6) la Regione eroga i contributi comunitari a favore del comune per 400, che li incassa ed emette le reversali a valere degli accertamenti 2018 del punto 3);
- 7) il Comune rimborsa anticipatamente il prestito alla Cassa Depositi e Prestiti per 400, a valere degli impegni 2018 del punto 4)

Negli esercizi successivi, il Comune provvede a:

- rendicontare alla CDP e alla Regione le spese effettuate per la realizzazione dell'investimento;
- incassare i finanziamenti CDP;
- incassare i contributi UE da riversare alla CDP per il rimborso anticipato dei prestiti.

In caso di reimputazione degli impegni, a seguito della variazione dell'esigibilità della spesa, sono oggetto di reimputazione allo stesso esercizio del correlato impegno, anche:

- gli accertamenti delle entrate da contributo UE (registrate come trasferimento da regione),
- gli accertamenti delle entrate per accensione prestiti ancora non riscossi,
- gli impegni per rimborso prestiti ancora non pagati.

Le modalità di contabilizzazione evidenziate nel presente esempio si applicano anche alle ipotesi in cui l'ente ricorra ad altre tipologie di finanziamento consentite dalla legge (quali i mutui e le aperture di credito di cui agli artt. 204 e 205-bis del TUEL) che siano finalizzati, come nel caso di specie, a realizzare una fonte di copertura, anticipata ed aggiuntiva, agli investimenti finanziati da contributi UE e che prevedano in contratto il rimborso anticipato del finanziamento, totale o parziale, con le somme dei contributi stessi.

Esempio 10) – La compilazione del prospetto di cui all'allegato n. 8/1 al presente decreto, concernente le variazioni di bilancio

Il Consiglio del comune di XXXX ha deliberato la seguente variazione del bilancio di previsione 2017 – 2019, riguardante:

- incremento di 100 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 03 "Edilizia scolastica", titolo 2;
- incremento di 200 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", programma 01 "Sport e tempo libero", titolo 2;

- riduzione di 300 dello stanziamento di competenza, per l'esercizio 2017, della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", titolo 2.

Il prospetto da trasmettere al tesoriere di cui all'allegato 8/1 al DLgs 118 del 2011, da allegare alle variazioni di bilancio si compila indicando:

- solo i programmi (e i relativi titoli) interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione. Pertanto se la variazione coinvolge solo due programmi di una missione, il prospetto riporta solo i due programmi (e i relativi titoli oggetto di variazione);
- i totali di programma dei soli programmi interessati dalle variazioni di bilancio oggetto della comunicazione. Nella prima e ultima colonna del prospetto, le voci "Totale programma" indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Tali importi non sono la somma solo dei titoli presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i titoli del programma, anche se non sono stati oggetto di variazione;
- solo le missioni (e i relativi programmi) interessati dalle variazioni di bilancio oggetto di trasmissione. Pertanto se la variazione coinvolge solo due missioni del bilancio, il prospetto riporta solo le due missioni (e i relativi programmi oggetto di variazione);
- i totali di missione delle sole missioni interessate dalle variazioni di bilancio. Nella prima e ultima colonna del prospetto, le voci "Totale missione" indicano il corrispondente importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la somma solo dei programmi presenti nel prospetto, ma riguardano tutti i programmi della missione, anche se non sono stati oggetto di variazione;
- le voci "TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE" e "TOTALE GENERALE DELLE USCITE" indicano l'importo del bilancio di previsione aggiornato all'ultima variazione approvata e trasmessa, prima e dopo la variazione oggetto del prospetto. Pertanto tali importi non sono la somma solo delle missioni presenti nel prospetto, ma riguardano tutte le missioni di bilancio, anche se non sono state oggetto della variazione.

Approvata la variazione del bilancio, ai fini della trasmissione al tesoriere, il responsabile finanziario compila la prima e l'ultima colonna, per tenere conto di eventuali variazioni di bilancio disposte durante l'approvazione della delibera cui il prospetto si riferisce. Il prospetto è trasmesso al tesoriere quando è completo a seguito della compilazione di tutte le colonne.

Il comune trasmette al tesoriere il seguente prospetto, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 8/1 al DLgs 118 del 2011:

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 28/giugno/2017. n. protocollo 891

Rif. delibera del Consiglio del comune XXX .del 25 giugno 2017 n. 39

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. - ESERCIZIO xxxxx (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO xxxxx (*)
				in aumento	in diminuzione	
Disavanzo d'amministrazione			0,00			0,00
MISSIONE4	04	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	03	Edilizia scolastica				
Titolo	2		residui presunti	-		-
			previsione di competenza	1.000	100	1.100
			previsione di cassa	-		-
Totale Programma	03	Edilizia scolastica	residui presunti	-		-
			previsione di competenz	2.000	100	2.100
			previsione di cassa	-		-
TOTALE MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	-		-
			previsione di competenz	10.000	100	10.100
			previsione di cassa	-		-
MISSIONE 06	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	01	Sport e tempo libero				
Titolo	2		residui presunti	-		-
			previsione di competenza	500	200	700
			previsione di cassa	-		-
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	residui presunti	-		-
			previsione di competenz	1.000	200	1.200
			previsione di cassa	-		-
TOTALE MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	-		-
			previsione di competenz	5.000	200	5.200
			previsione di cassa	-		-
MISSIONE 08	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	2		residui presunti	-		-
			previsione di competenza	2.000	-300	1.700
			previsione di cassa	-		-
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	-		-
			previsione di competenz	2.000	-300	1.700
			previsione di cassa	-		-
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	-		-
			previsione di competenz	5.000	-300	4.700
			previsione di cassa	-		-
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			residui presunti	-	-	-
			previsione di competenz	50.000	300	50.000
			previsione di cassa	-	-	-
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	-	-	-
			previsione di competenz	50.000	300	50.000
			previsione di cassa	-	-	-

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

Esempio 11) - Scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine

A seguito della comunicazione, da parte della banca tesoriera/cassiera di pagamenti non andati a buon fine (es. per IBAN beneficiario estinto) o resi dal percipiente e la conseguente formazione di un sospeso di entrata (carta contabile), l'ente effettua le seguenti registrazioni:

- a) accerta un'entrata di importo pari alla carta contabile tra le partite di giro (voce E.9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine),
- b) impegna una nuova spesa tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari U.7.01.99.01.001 Spese non andate a buon fine), di importo pari all'accertamento di entrata di cui alla lettera a);
- c) riclassifica l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine tra le partite di giro, a valere dell'impegno di cui alla lettera b);
- d) regolarizza la carta contabile di entrata riguardante il riversamento al conto dell'ente dell'entrata non andata a buon fine, a valere dell'accertamento effettuato in partita di giro; (lettera a);
- e) emette un nuovo ordinativo di pagamento, a valere dell'impegno cui era inizialmente riferito l'ordinativo di pagamento non andato a buon fine.

Se gli stanziamenti riguardanti le PG non sono capienti l'ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere/cassiere⁵⁶.

Articolo 2

(Allegato 4/3 – Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale)

Al Principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al paragrafo 4.18, sono soppresse le parole “o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto”;
- b) alla fine del paragrafo 4.22 sono inserite le seguenti parole “esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 della legge n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo società partecipate). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria

⁵⁶ Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell'operazione.

non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale in quanto l'applicazione del metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 a) produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo⁹;

c) al paragrafo 6.1, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) dopo le parole “a seguito di un'operazione di leasing finanziario” sono inserite le seguenti “o di compravendita con “patto di riservato dominio” ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ. ,”;
- 2) dopo le parole “che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente.” sono inserite le seguenti “L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio ”;

d) al paragrafo 6.1.2, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) sono soppresse le parole “o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto”;
- 2) dopo le parole “I beni librari”, sono inserite le seguenti “compresi quelli”;
- 3) le parole “iscritti e valutati nello stato patrimoniale” sono sostituite dalla seguente “contabilizzati”;
- 4) le parole “(biblioteche di Università, Istituti ed Enti di ricerca, ecc.) e che, pertanto, costituiscono beni strumentali per l'attività svolta dall'ente stesso, devono essere ammortizzati in un periodo massimo di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti “dell'ente non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati, esclusi i beni librari qualificabili come “beni culturali”, cui si applicano i criteri di cui alla lettera b).”;
- 5) le parole “non sono assoggettati ad ammortamento” sono sostituite dalle seguenti “non sono iscritti nello stato patrimoniale e il relativo costo è interamente di competenza dell'esercizio in cui sono stati acquistati”;

e) al paragrafo 6.1.3, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

⁹ L'art. 21 della legge n. 175 del 2016 prevede “Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore”.

- 1) la parola “imprese” è sostituita con la seguente “società”;
 - 2) dopo le parole “n. 4 codice civile.” sono inserite le seguenti “A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione,”;
 - 3) le parole “Le eventuali perdite sono portate a conto economico” sono sostituite dalle seguenti “Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri”;
 - 4) le parole “di enti o” sono soppresse;
 - 5) le parole “20, “ Il patrimonio netto”” sono sostituite dalle seguenti “17, “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto””;
 - 6) le parole “Titoli e partecipazioni” sono sostituite da “Partecipazioni”;
- f) alla fine del paragrafo 6.1.3, lettera b), dopo le parole “I criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli vevoli per le azioni”, sono inserite le seguenti “Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”. L’eventuale utile o perdita d’esercizio della partecipata, derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, è imputato nel conto economico, per la quota di pertinenza, secondo il principio di competenza economica, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione non azionaria. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a

quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. Sono iscritte nello stato patrimoniale anche le partecipazioni al fondo di dotazione di enti costituiti senza conferire risorse, in quanto la gestione determina necessariamente la formazione di un patrimonio netto attivo o passivo. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri. In deroga ai documenti OIC n. 17 e n. 21 le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente.”.

g) al paragrafo 6.3, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole “previa apposita delibera del Consiglio” sono inserite le seguenti: “salvo le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, che rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite:

1) “riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali”, di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza dell'ammortamento e dell'acquisizione di nuovi beni.

I beni demaniali e patrimoniali indisponibili sono definiti dal codice civile, all'articolo 822 e ss. Sono indisponibili anche i beni, mobili ed immobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio che, se di proprietà di enti

strumentali degli enti territoriali, non sono classificati tra i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili. Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, nell'ambito delle scritture di assestamento, il fondo di riserva indisponibile è ridotto annualmente per un valore pari all'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento;

2) “altre riserve indisponibili”, costituite:

- a. a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato;
- b. dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.”

2) dopo le parole “Al pari del fondo di dotazione,” sono inserite le seguenti “le riserve”;

h) al paragrafo 9.3, sono apportate le seguenti modifiche;

- 1) alla lettera e), le parole “di controllo” sono sostituite dalle seguenti “in enti e società controllate e partecipate”;
- 2) alla lettera l) sono eliminate le parole “al netto della voce “Netto da beni demaniali”;

i) nell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 12 sono inseriti i seguenti esempi:

“Esempio n. 13 - scritture riguardanti le partecipazioni in enti strumentali senza titoli partecipativi

Nell'esercizio 2017 entra in vigore il principio contabile per il quale *“Le partecipazioni e i conferimenti al fondo di dotazione di enti che non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante, sono rappresentate tra le immobilizzazioni finanziarie dell'attivo patrimoniale e, come contropartita, per evitare sopravvalutazioni del patrimonio, una quota del patrimonio netto è vincolata come riserva non disponibile. In caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato, per lo stesso importo si riducono le partecipazioni tra le immobilizzazioni patrimoniali e la quota non disponibile del patrimonio netto dell'ente”*.

Come prima applicazione del principio,

- 1) gli enti che avevano registrato nel proprio attivo patrimoniale le partecipazioni, senza darne evidenza nel patrimonio netto, effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva di patrimonio netto

	2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	
--	--	---	--	--

- 2) gli enti che non avevano registrato le partecipazioni nel proprio attivo patrimoniale, effettuano la seguente registrazione:

	1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	a	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	
--	--	---	---	--

Nel corso della gestione,

- 3) in caso di versamento al fondo di dotazione di un ente le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione sono effettuate le seguenti registrazioni:

	21.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private.	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	
--	--	---	---	--

	2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	
--	--	---	--	--

S.P.	
1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

- 4) in caso di scioglimento dell'ente le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione si registra:

2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	a	1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	
--	---	--	--

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento

- 5) Si procede alla determinazione della frazione di Patrimonio Netto ed iscrizione in Bilancio dell'incremento o del decremento rispetto all'esercizio precedente:

- a) Incremento
- b) Decremento

- a) In caso di incremento del valore delle partecipazioni di 150 (criterio del patrimonio netto) è effettuata la seguente registrazione:

1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	a	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione	0
--	---	--	---

S.P.	
1.2.3.01.11.01.001 Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

- b) In caso di decremento del valore delle partecipazioni di 100 (criterio del patrimonio netto) è effettuata la seguente registrazione, portando la svalutazione direttamente a riduzione della voce partecipazione e della collegata riserva vincolata

2.1.2.04.03.01.001	a	1.2.3.01.11.01.001	
--------------------	---	--------------------	--

Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione
--

Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private
--

S.P.	
1.2.3.01.11.01.001	2.1.2.04.03.01.001
Partecipazioni in altre Istituzioni sociali private	Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

N.B. - L'investimento essendo avvenuto con l'utilizzo del netto non deve pesare sul conto economico. La scelta avviene a monte con la scissione del netto , e le successive operazioni avranno, di conseguenza e sempre, una contropartita di patrimonio netto.

Esempio n. 14 – Prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

In applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale n. 6.3, a decorrere dal rendiconto 2017, tra le riserve del patrimonio netto sono comprese le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali.

Come risulta dall'esempio che segue, nel quale per evidenziare le differenze imputabili all'applicazione del principio contabile entrato in vigore nel 2017, si ipotizza l'invarianza dell'attivo e del passivo patrimoniale nel 2016 e nel 2017, l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente.

E' importante sottolineare che, a parità dei valori iscritti nell'attivo e nel passivo, il principio non determina una variazione del valore del patrimonio netto.

L'importo da accantonare in tali riserve indisponibili è pari al valore dei beni demaniali, dei beni del patrimonio indisponibile e dei beni culturali iscritto nell'attivo patrimoniale (al netto dell'ammortamento, nei casi in cui è previsto). Nell'esempio si ipotizza che l'ente non abbia beni patrimoniali indisponibili, e nel rendiconto 2017 costituisce riserve indisponibili per € 2.700.000 a fronte di beni demaniali di pari importo.

Nel rendiconto 2016, l'importo di € 2.700.000 aveva concorso alla determinazione del fondo di dotazione, di importo pari a € 1.875.000 (inferiore alle riserve indisponibili costituite nel 2017). Pertanto, nel rendiconto 2017 il fondo di dotazione rideterminato al netto delle riserve presenta un valore negativo, pari a € 825.000.

RENDICONTO 2017

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2017	2016
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	-
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	-
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	-	-
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	100.000	100.000
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	-
5	Avviamento	-	-
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	-	-
7	Diritti reali di godimento	-	-
9	Altre	200.000	200.000
	Totale immobilizzazioni immateriali	300.000	300.000
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
II 1	Beni demaniali	2.700.000	2.700.000
1.1	Terreni	500.000	500.000
1.2	Fabbricati	700.000	700.000
1.3	Infrastrutture	500.000	500.000
1.9	Altri beni demaniali	1.000.000	1.000.000
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.180.000	5.180.000
2.1	Terreni	800.000	800.000
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-

2.2	Fabbricati	2.000.000	2.000.000
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
2.3	Impianti e macchinari	700.000	700.000
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	-	-
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	-	-
2.5	Mezzi di trasporto	50.000	50.000
2.6	Macchine per ufficio e hardware	20.000	20.000
2.7	Mobili e arredi	10.000	10.000
2.8	Infrastrutture	1.000.000	1.000.000
2.99	Altri beni materiali	600.000	600.000
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	800.000	800.000
	Totale immobilizzazioni materiali	8.680.000	8.680.000
I			
V	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	500.000	500.000
a	<i>imprese controllate</i>	500.000	500.000
b	<i>imprese partecipate</i>	-	-
c	<i>altri soggetti</i>	-	-
2	Crediti verso	-	-
a	altre amministrazioni pubbliche	-	-
b	<i>imprese controllate</i>	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
d	<i>altri soggetti</i>	-	-
3	Altri titoli	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	500.000	500.000
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.480.000	9.480.000

C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I	<u>Rimanenze</u>	-	-
	Totale rimanenze	-	-
II	<u>Crediti (2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	200.000	200.000
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	-	-
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	200.000	200.000
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	-	-
2	Crediti per trasferimenti e contributi	600.000	600.000
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	600.000	600.000
b	<i>imprese controllate</i>	-	-
c	<i>imprese partecipate</i>	-	-
d	<i>verso altri soggetti</i>	-	-
3	Verso clienti ed utenti	-	-
4	Altri Crediti	100.000	100.000
a	<i>verso l'erario</i>	-	-
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	100.000	100.000
c	<i>altri</i>	-	-
	Totale crediti	900.000	900.000
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni	-	-
2	Altri titoli	-	-
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	-
I V	<u>Disponibilità liquide</u>		
1	Conto di tesoreria	120.000	120.000
a	<i>Istituto tesoriere</i>		-

		-	
b	presso Banca d'Italia	120.000	120.000
2	Altri depositi bancari e postali	-	-
3	Denaro e valori in cassa	-	-
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	-
	Totale disponibilità liquide	120.000	120.000
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.020.000	1.020.000
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	-	-
2	Risconti attivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-	-
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	10.500.000	10.500.000

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	- 825.000	1.875.000
II	Riserve	2.700.000	-
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	-	-
b	<i>da capitale</i>	-	-
c	<i>da permessi di costruire</i>	-	-
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	2.700.000	
e	<i>Altre riserve indisponibili</i>		
III	Risultato economico dell'esercizio	5.000	5.000
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	1.880.000	1.880.000
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte	5.000	5.000
3	Altri	-	-

	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	5.000	5.000
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	15.000	15.000
	TOTALE T.F.R. (C)	15.000	15.000
	<u>D) DEBITI (1)</u>		
1	Debiti da finanziamento	4.000.000	4.000.000
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	-	-
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	-	-
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	4.000.000	4.000.000
d	<i>verso altri finanziatori</i>	-	-
2	Debiti verso fornitori	2.500.000	2.500.000
3	Acconti	-	-
4 -	Debiti per trasferimenti e contributi	1.100.000	1.100.000
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	-	-
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	800.000	800.000
c	<i>imprese controllate</i>	300.000	300.000
d	<i>imprese partecipate</i>	-	-
e	<i>altri soggetti</i>	-	-
5	Altri debiti	500.000	500.000
a	<i>tributari</i>	-	-
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	300.000	300.000
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	200.000	200.000
d	<i>altri</i>	-	-
	TOTALE DEBITI (D)	8.100.000	8.100.000
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>		
I	Ratei passivi	-	-
II	Risconti passivi	500.000	500.000
1	Contributi agli investimenti	500.000	500.000
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	500.000	500.000
b	<i>da altri soggetti</i>	-	-
2	Concessioni pluriennali	-	-
3	Altri risconti passivi	-	-
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	500.000	500.000
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	10.500.000	10.500.000

Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti.

Il fondo di dotazione corrisponde al capitale sociale delle società, per le quali il legislatore individua l'importo minimo che deve essere sempre garantito, non solo all'inizio della vita della società, ma anche successivamente. Nelle società, se la perdita d'esercizio non coperta dalle

riserve, riduce il capitale sociale al di sotto del limite minimo legale, i soci sono chiamati ad un aumento di capitale (art.2447 c.c.).

Per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali l'importo minimo del fondo di dotazione non è stato determinato.

Pertanto, se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili.

Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente.

E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.

Considerato che l'articolo 2, commi 1 e 2, del presente decreto prevede l'adozione della contabilità economico patrimoniale a fini conoscitivi, l'ordinamento contabile degli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria non disciplina le modalità di ripiano del deficit patrimoniale.

Ma proprio la funzione conoscitiva della contabilità economico patrimoniale impone al Consiglio e alla Giunta di valutare con attenzione le cause di tale grave criticità, per verificare se le azioni previste per il rientro dal disavanzo finanziario, se in essere, garantiscono anche la formazione di risultati economici, in grado, in tempi ragionevoli, di ripianare il deficit patrimoniale. Altrimenti, l'ente è tenuto ad assumere le iniziative necessarie per riequilibrare la propria situazione patrimoniale, e per fronteggiare tempestivamente le proprie passività.

Le scritture contabili:

Come prima applicazione del principio,

- 1) gli enti che hanno adeguate riserve libere nel patrimonio netto effettuano la seguente registrazione al fine imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto

	2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	2.700.000
--	--	---	---	-----------

- 2) l'ente dell'esempio, che non ha costituito riserve libere, effettua la seguente registrazione al fine di imporre il vincolo per la riserva indisponibile di patrimonio netto, a valore del Fondo di dotazione:

	2.1.1.02.01.01.001 Fondo di dotazione	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili	2.700.000
--	--	---	---	-----------

	e per i beni culturali
--	------------------------

Nel corso della gestione,

3) in caso di spese per manutenzione straordinaria su un bene demaniale:

	1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	a	1.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	300.000
--	--	---	---	---------

	2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	a	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	300.000
--	--	---	---	---------

S.P.

	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali
1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali 3.000.000	3.000.000

Alla fine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di assestamento si sterilizza nel conto economico l'ammortamento effettuato a valore del bene demaniale

	2.2.1.09.12.001 Ammortamento Infrastrutture stradali	a	2.2.3.01.09.01.011 Fondo ammortamento di Infrastrutture stradali	90.000
--	--	---	--	--------

	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	a	2.1.2.04.99.01.001 Altre riserve distintamente indicate n.a.c.	90.000
--	---	---	--	--------

S.P.

	2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
1.2.2.01.01.01.001 Infrastrutture demaniali	3.000.000

2.910.000	indisponibili e per i beni culturali 2.910.000
-----------	--

Articolo 3

(Allegato 6 – Piano dei conti integrato)

1. Al piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al piano dei conti finanziario è modificata come segue la descrizione delle seguenti voci:

E.1.01.01.76.000	Tassa sui servizi comunali Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
E.1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
E.1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

b) alle seguenti voci del piano dei conti economico, sono apportate le seguenti modifiche:

1) è modificata come segue la descrizione delle seguenti voci:

1.1.1.01.76	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
1.1.1.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione
1.1.1.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo

2) nella colonna "Raccordo con conto economico", alle seguenti voci è attribuito il codice B14d:

2.4.1.01.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti di natura tributaria;
2.4.1.02.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per trasferimenti e contributi;
2.4.1.03.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione crediti per crediti verso clienti ed utenti;
2.4.1.99.01.001	Accantonamento a fondo svalutazione altri crediti;

3) nella colonna "Raccordo con conto economico", alle seguenti voci è attribuito il codice 26:

2.1.9.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
2.1.9.01.01.010	Imposte sul reddito delle società (ex IRPEG)

c) al piano dei conti patrimoniale sono apportate le seguenti modifiche:

1) inserite le seguenti voci:

2.1.2.04.02 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

2.1.2.04.02.01 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

2.1.2.04.02.01.001 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

2.1.2.04.03 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

2.1.2.04.03.01 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

2.1.2.04.03.01.001 Riserve indisponibili derivanti da partecipazioni senza valore di liquidazione

2.1.2.04.99 Altre riserve indisponibili

2.1.2.04.99.99 Altre riserve indisponibili

2.1.2.04.99.99.999 Altre riserve indisponibili

2) è modificata come segue la descrizione della seguente voce:

1.3.2.01.01.01.076 Crediti da riscossione Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

3) nella colonna “Raccordo con stato patrimoniale”, alle seguenti voci è attribuito il codice B II 1 1.9:

1.2.2.03.01.01.001 Demanio marittimo

1.2.2.03.02.01.001 Demanio idrico

1.2.2.03.03.01.001 Foreste;

1.2.2.03.04.01.001 Giacimenti;

1.2.2.03.05.01.001 Fauna;

1.2.2.03.06.01.001 Flora.

Articolo 4

(Allegato 9 – Schema di bilancio)

1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al prospetto “Bilancio di previsione - Entrate” sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1 sono sopresse le seguenti parole “Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un

importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione”.

- 2) la nota n. 3 è soppressa;
- b) la nota n. 2 del prospetto “Bilancio di previsione - Spese” è soppressa;
- c) al prospetto “Bilancio di previsione – Riepilogo generale entrate per titoli” sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) alla nota n. 1 sono sopprese le seguenti parole “Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione”.
 - 2) la nota n. 3 è soppressa.
- d) il prospetto dell'allegato a) concernente la Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è sostituito dal prospetto di cui all'allegato A;
- e) la nota n. 1 del “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali” (all. d), è sostituita dalla seguente “Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL)”.

Articolo 5
(Allegato 10 – Rendiconto della gestione)

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al prospetto "Conto del bilancio – Gestione delle entrate" sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole "l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,";

2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole "Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.";

b) al prospetto "Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate" sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 3, sono soppresse le parole "l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui,";

2) alla nota n. 4, sono soppresse le parole "Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.";

c) al prospetto "Conto del bilancio – Gestione delle spese" sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole "(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)", sono sostituite dalle seguenti "(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)";

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole "Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce

comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio”.

d) al prospetto “Conto del bilancio – Gestione delle spese Ripartizione per Missioni e programmi della politica regionale unitaria” sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole “(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)”, sono sostituite dalle seguenti “(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)”;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole “Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio”.

e) al prospetto “Conto del bilancio – Gestione delle spese Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali” sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole “(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)”, sono sostituite dalle seguenti “(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)”;

2) alla nota n. 2, sono soppresse le parole “Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio”.

f) al prospetto “Conto del bilancio – Gestione delle spese Funzioni delegate dalle Regioni” sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla nota n. 1, le parole “(sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli

esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui)”, sono sostituite dalle seguenti “(l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture)”;

2) alla nota n. 2, sono sopresse le parole “Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio”.

g) al prospetto dello Stato patrimoniale-Attivo è soppressa la voce “Diritti reali di godimento”

h) il prospetto dello Stato patrimoniale-Passivo è sostituito dal prospetto di cui all'allegato B;

i) la nota alla fine del Conto economico è soppressa;

j) all'allegato d, concernente il Prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie -Enti locali, la categoria 1010176 è ridenominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

k) all'allegato h costi per missione, la voce “Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche” è sostituita dalla seguente “Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche”.

2. Gli aggiornamenti di cui alle lettere g), h) e j) e k) entrano in vigore con riferimento al rendiconto 2017.

Articolo 6 (Allegato 12)

1. All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente “Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali” la categoria 1010176 è ridenominata Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Articolo 7 (Allegato 13 – Elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata)

1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:

a) all'allegato 13/1 è soppressa la seguente voce:

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI)

b) all'allegato 13/2 è inserita la seguente voce:

1010176 Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2.

Allegato A

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N	-
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio N-1	
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio N-1	
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio N-1	
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾	-

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾		0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾		0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾		0,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾		0,00
B) Totale parte accantonata		0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		0,00
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 ^(*) :	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00
<p>(*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.</p> <p>(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.</p> <p>(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.</p> <p>(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.</p> <p>(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.</p> <p>(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo relativo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.</p> <p>(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.</p>	

Allegato B

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno	Anno - 1	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	0,00	0,00		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	0,00	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali</i>	0,00	0,00		
e	<i>indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00		
III	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	0,00	0,00		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	0,00	0,00		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>verso banche e tesoriere</i>	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	0,00	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	0,00	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
c	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
5	Altri debiti	0,00	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	0,00	0,00		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	0,00	0,00		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d	<i>altri</i>	0,00	0,00		
	TOTALE DEBITI (D)	0,00	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00		
b	<i>da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	0,00	0,00	-	-
	CONTI D'ORDINE				
1)	Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)